

## Le istruzioni operative per il bonus sicurezza

Le istanze scartate in un anno per carenza di fondi, avranno un "titolo di precedenza" per la concessione del credito d'imposta, nel secondo o nel terzo anno di applicazione dell'agevolazione.

■ ■ ■  
Per il riconoscimento dell'agevolazione i soggetti interessati dovranno far pervenire al Centro operativo dell'Agenzia delle Entrate un'apposita **istanza telematica** redatta sul modello Ims (approvato con provvedimento 31 marzo 2008) e spedita attraverso il prodotto informatico denominato "**Creditsicurezza**" disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

L'invio dell'istanza è successivo al sostenimento della spesa, considerato che nel modello andranno riportati gli estremi della documentazione attestante l'effettività delle spese agevolabili.

Le domande saranno esaminate secondo un rigido **criterio cronologico** e finanziate in base alla disponibilità dei fondi resi disponibili per ogni annualità. Le istanze scartate in un anno per carenza di fondi, avranno un "titolo di precedenza" per la concessione del credito d'imposta, nel secondo o nel terzo anno di applicazione dell'agevolazione.

I crediti d'imposta concessi possono essere utilizzati solo in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 9 luglio 1997 n. 241 a decorrere dalla data di comunicazione telematica di accoglimento dell'istanza e vanno indicati, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui sono stati riconosciuti. Al riguardo si evidenzia che sono stati istituiti, con le risoluzioni 2 maggio 2008 n. 182 e n. 183, i **codici tributo "6804"**, credito di imposta per le Pmi commerciali e di somministrazione di bevande e alimenti, e **"6805"**, credito di imposta per i rivenditori di generi di monopolio, per la fruizione del beneficio nel modello F24.

Si ricorda, infine, che gli stessi crediti d'imposta:

- non concorrono alla formazione del reddito, né del valore della produzione netta ai fini dell'Irap;
- non rilevano ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 61 del Tuir, come sostituito dall'art. 1, comma 33, lettera b), della legge finanziaria 2008 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, limitatamente al periodo in corso al 31 dicembre 2007, il riferimento deve essere inteso all'art. 96 del Tuir;
- non rilevano ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 109, comma 5, del Tuir.

In caso di **indebita fruizione**, anche parziale, dei crediti d'imposta, l'Agenzia delle Entrate provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, secondo le disposizioni previste dall'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004 n. 311.

**Link:** <http://www.idea3online.it/rilevatoribanconote.htm>